

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 94/2020
del 14 luglio 2020
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2023/1354]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1301 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2147 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi ⁽³⁾.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 abroga la decisione 95/329/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 244 del 28.9.2018, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 325 del 16.12.2019, pag. 99.

⁽⁴⁾ GU L 191 del 12.8.1995, pag. 36.

